



## CIRCOLARE

<b>SERIE AEROPORTI</b>	<b>Data 21.12.2011</b>	<b>APT-35</b>
------------------------	------------------------	---------------

### **ESERCIZIO DELL'ALTA VIGILANZA DA PARTE DELL'ENAC**

*L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa..*





**INDICE**

1. PREMESSA	4
2. APPLICABILITA'	4
3. FINALITA'	5
4. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	5
5. ESPLETAMENTO FUNZIONI E COMPITI DELL'ALTO VIGILANTE	6
6. ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI DI ALTA VIGILANZA	7
7. ADEMPIMENTI DEGLI ENTI GESTORI	8
8. FATTURAZIONE	9
9. DECORRENZA	9

**1. PREMESSA**

Lo statuto dell'ENAC, tra le funzioni e le attività che lo stesso Ente è tenuto ad assicurare, indica al Titolo 1, art. 2 par. 2 punto a 4) anche quella di controllo e d'ispezione in materia di costruzioni delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali.

In particolare, le convenzioni per l'affidamento ai gestori aeroportuali della realizzazione di lavori in ambito aeroportuale, per opere il cui finanziamento è erogato dall'Ente, prevedono esplicitamente l'espletamento di funzioni di Alta Vigilanza sulle stesse da parte dell'ENAC.

**2. APPLICABILITA'**

L'Alta Vigilanza da parte ENAC deve essere garantita:

- per tutte le opere su sedime aeroportuale civile o militare la cui realizzazione è subordinata all'elaborazione ed all'approvazione di uno specifico progetto esecutivo in accordo a quanto previsto dalla Circolare APT-21;
- per l'acquisizione di forniture che necessitino di elaborati tecnico-economici prestazionali e che comportino l'approvazione dell'ENAC.

In tali tipologie di opere, in base alla natura del finanziamento, si operano le seguenti classificazioni:

- a) opere finanziate parzialmente o integralmente con fondi pubblici:
  - regolate da convenzioni tra Società Concessionarie o affidatari di infrastrutture ed impianti aeroportuali ed ENAC, nelle quali l'ENAC provvede al reintegro degli importi erogati alle Imprese appaltatrici;
  - con gli introiti di cui all'art. 17 della legge 135/97;
- b) opere finanziate con fondi pubblici diverse da quelle di cui al punto 2.a) regolate da convenzioni tra Società concessionarie o affidatari di infrastrutture ed impianti aeroportuali e Strutture pubbliche, che provvedono direttamente al reintegro degli importi erogati alle Imprese appaltatrici;
- c) opere realizzate dalle Società concessionarie in autofinanziamento;
- d) opere connesse all'operatività aeroportuale realizzate da società sub concessionarie o dall'ENAV

Sono tuttavia escluse dall'Alta Vigilanza:

- opere di manutenzione ordinaria;
- opere di importo inferiore a € 1.000.000 ;

- opere di sub concessionari rientranti nel piano di utilizzo delle aerostazioni, quali ad esempio negozi, mense, etc., già approvati in accordo a quanto previsto al paragrafo 7.3 della suddetta Circolare APT-21 o opere di sub concessionari non strettamente connesse all'operatività aeroportuale
- opere realizzate dall'Aeronautica Militare su demanio militare.

### 3. FINALITA'

La presente Circolare fornisce i criteri per il soddisfacimento degli obblighi che devono essere osservati dai concessionari e affidatari di infrastrutture ed impianti aeroportuali, nonché dalle figure direttive preposte al controllo dei lavori al fine di permettere l'espletamento delle funzioni dell'Alta Vigilanza, di cui al paragrafo 5., da parte dell'ENAC.

Definisce, inoltre, la tipologia dei compiti, differenziati sulla base della natura del finanziamento dell'opera di cui al paragrafo 2., che l'Alto Vigilante deve espletare nell'esercizio delle sue funzioni.

### 4. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

- Legge n. 135/1997;
- Decreto Legislativo 25/07/1997 n. 250 (Istituzione dell'ENAC);
- Codice dei contratti pubblici ex D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e ss.mm.ii.
- Regolamento attuativo del Codice dei Contratti DPR 5.10.2010 n. 207;
- Decreto Ministero Trasporti 03/06/1999 (Statuto dell'ENAC);
- Capitolato Generale di Appalto dei LLPP ex DM LLPP del 19/04/2000 n. 145;
- Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (ENAC);
- Circolare ENAC APT-21 del 30/01/2006 per la presentazione, esame ed approvazione dei progetti e varianti di opere ed impianti aeroportuali;

### 5. ESPLETAMENTO FUNZIONI E COMPITI DELL'ALTO VIGILANTE

L'Alta Vigilanza si esercita attraverso l'espletamento di funzioni e compiti, differenziati in relazione alla tipologia di finanziamenti, come descritto nel paragrafo 2.

Nella realizzazione di opere di cui al precedente paragrafo 2. a), l'Alto Vigilante ENAC:

a) verifica che le opere in corso di realizzazione siano conformi al progetto e alle perizie approvate segnalando le eventuali difformità alla struttura dell'ENAC responsabile dell'approvazione del progetto, alla Direzione Operazioni competente e alla Commissione di Collaudo;

b) verifica l'avanzamento dei lavori accertando l'assenza di ritardi nelle fasi di affidamento e successiva consegna lavori, nonché a lavori consegnati, che l'esecuzione delle opere avvenga nel rispetto del programma economico e temporale approvato e che il cronoprogramma effettivo dell'opera risulti conforme a quello previsto nel piano quadriennale degli interventi allegato al contratto di programma, ove approvato.

A tal fine redige le schede di monitoraggio C e D allegate alla presente Circolare, anche avvalendosi di specifici supporti informatici predisposti dall'ENAC, ed una relazione di accompagnamento che contenga indicazioni sull'appalto, in particolare informazioni su sospensioni e proroghe intervenute, eventuali perizie approvate con relativo importo ed eventuale maggior tempo contrattuale, risoluzione in corso d'opera delle riserve, etc..

Le risultanze di tale attività devono essere comunicate alla struttura dell'ENAC responsabile dell'approvazione del progetto ed alla Direzione Operazioni competente.

c) riferisce alla Direzione Operazioni competente le circostanze che hanno portato il Responsabile Unico del Procedimento ad ordinare la sospensione dei lavori, ai sensi del comma 4 dell'art. 159 del DPR 5.10.2010 n. 207.

d) riferisce, inoltre, sulla durata delle sospensioni stesse comunicando, in particolare, se l'eventuale sospensione tende a protrarsi oltre il quarto del tempo contrattuale; circostanza questa che può legittimare la richiesta di rescissione del contratto da parte dell'Impresa appaltatrice;

e) appone la propria firma sul certificato di acconto emesso dal Responsabile Unico del Procedimento della Società concessionaria.

Con la propria firma, l'Alto Vigilante conferma che:

- sussistono condizioni di regolarità e completezza dei documenti di supporto all'allibramento tecnico-economico necessari alla emissione del certificato di pagamento della rata in acconto (es.: registro di contabilità, libretto delle misure, presenza di eventuali proroghe approvate);

- sono maturate le condizioni economiche contrattuali per l'emissione del certificato di pagamento in acconto;
  - le lavorazioni contabilizzate sono quelle previste nel contratto e nelle perizie approvate;
  - non risultano contabilizzati nuovi prezzi senza la debita approvazione;
- f) Per quanto riguarda le indennità espropriative corrisposte per l'acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera, l'Alto Vigilante, con la propria firma, conferma la corrispondenza delle stesse con il quadro economico approvato dall'ENAC.
- g) nell'ambito dell'attività di monitoraggio, effettua visite in cantiere in corrispondenza dell'emissione dei certificati di pagamento e delle rate in acconto allo scopo di effettuare le verifiche di cui ai precedenti punti 5. e) e f);
- h) qualora richiesto della Direzione competente all'approvazione, esamina le perizie di varianti tecniche e di varianti suppletive esprimendo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere in merito agli aspetti tecnico-economici;
- i) partecipa alle visite in corso d'opera e finali della Commissione di collaudo dei lavori ove ritenuto opportuno;

Nella realizzazione di opere di cui al precedente paragrafo 2.b) o 2.c), l'Alto Vigilante svolge le funzioni di cui ai precedenti punti 5.b), e 5.i);

Nella realizzazione di opere di cui al precedente paragrafo 2.d), l'Alto Vigilante ENAC espleta le funzioni di cui al precedente punto 5.b).

## 6. ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI ALTA VIGILANZA

Le funzioni di Alta Vigilanza vengono conferite dalla Direzione Operazioni competente per territorio nei casi previsti al paragrafo 2. della presente Circolare.

Gli incarichi, che non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo, sono assegnati, in relazione alla natura dell'opera (civile, impiantistica, ecc.) e alla sua complessità, al personale tecnico professionale dell'ENAC in possesso di adeguata esperienza.

Qualora l'opera sia stata approvata dalla Direzione Operazioni territorialmente competente, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, l'incarico di Alta Vigilanza viene conferito contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.

Qualora il progetto sia stato approvato dalla Direzione Pianificazione e Progetti o dalla Direzione Eliporti e Aeroporti Minori, il provvedimento di approvazione viene trasmesso alla



Direzione Operazioni competente che conseguentemente provvede al conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui il progetto approvato sia di notevole complessità tecnica, la Direzione Operazioni potrà richiedere il supporto specialistico da parte della Direzione Pianificazione e Progetti o della Direzione Eliporti e Aeroporti Minori.

La Direzione Operazioni comunica il nominativo dell'Alto Vigilante incaricato alla Società concessionaria.

## 7 ADEMPIMENTI DEGLI ENTI GESTORI

Per la realizzazione delle opere di cui al punto 2.a), la Società Concessionaria, ricevuta la comunicazione dell'ENAC in merito alla nomina dell'Alto Vigilante, trasmette allo stesso copia, eventualmente su supporto informatico, del progetto approvato e del dispositivo di approvazione corredato di tutti i pareri e nulla osta propedeutici alla sua emissione. Deve essere inoltre fornita copia del contratto, della convenzione di affidamento dei lavori, nonché del piano quadriennale degli interventi allegato al contratto di programma, ove esistente.

Successivamente la Società provvede a fornire all'Alto Vigilante ogni utile informazione relativa allo svolgimento dell'appalto, alle sospensioni, proroghe e rallentamenti che in qualche misura possono interessare il programma dei lavori.

La Società deve assicurare all'Alto Vigilante l'accesso al cantiere nonché la visione dei documenti contabili e mettere a sua disposizione le comunicazioni di approvazione di eventuali proroghe.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve altresì informare l'Alto Vigilante sull'eventuale necessità di predisposizione di una variante al progetto, previa presentazione di dettagliata relazione sulle motivazioni e sulle caratteristiche tecnico-economiche della stessa.

La Società, contestualmente alla trasmissione della perizia per l'esame e l'approvazione della stessa da parte della competente Direzione ENAC, deve fornirne copia all'Alto Vigilante per l'espletamento di quanto di propria competenza.

Nella realizzazione di opere di cui ai punti 2.b), 2.c), 2.d), la Società Concessionaria, ricevuta la comunicazione dell'ENAC in merito alla nomina dell'Alto Vigilante, trasmette allo stesso la Relazione Generale di progetto e gli elaborati grafici di sintesi atti a descrivere compiutamente l'opera.

Comunica altresì l'avvenuta contrattualizzazione delle opere e la consegna dei lavori.





La Società assicura all'Alto Vigilante l'accesso al cantiere nonché la visione dei documenti necessari all'espletamento del proprio mandato.

Nel caso di elaborazione di una perizia di variante, la Società trasmette, all'Alto Vigilante, una copia della Relazione Generale della perizia stessa nonché gli elaborati grafici di sintesi atti a descrivere compiutamente l'opera.

In ambedue i casi la Società assicura, nel corso delle visite dell'Alto Vigilante, la presenza in cantiere del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei lavori, o, se impossibilitati, di almeno una delle due figure professionali sopra richiamate.

#### 8 FATTURAZIONE

La funzione di Alta Vigilanza, quale prestazione professionale, è soggetta a tariffazione da parte dell'ENAC.

Tale onere è a carico del beneficiario della prestazione stessa nella misura indicata dal Regolamento delle tariffe dell'ENAC in vigore.

#### 9 DECORRENZA

La presente Circolare, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito Internet dell'Ente

Il Direttore Generale  
Dott. Alessio Quaranta

Allegati:

- Scheda di monitoraggio tipo C
- Scheda di monitoraggio tipo D